COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREOTTI

INDICE		PAG.
PAG.	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Sostituzione:	Proroga al 30 dicembre 1981 delle fun-	
Presidente	zioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	Accordi di Osimo nonché della rela- tiva segreteria (1426)	120
Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle Rappresentanze di-	Presidente	120
plomatiche e degli Uffici consolari (1323);	gli affari esteri	120 120
Massari ed altri: Assunzione con contratto a tempo indeterminato dei	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
contrattisti degli uffici elettorali isti- tuiti presso i Consolati italiani dei Paesi comunitari, assunti ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (867)	Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con siede in Bruxelles (Approvato dalla la la Commissione del la	
PRESIDENTE 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118 AJELLO	la III Commissione permanente del Senato) (1709)	121
Bonalumi, Relatore f.f. 112, 113, 115, 116, 118	Presidente	121
CONTE ANTONIO 116, 117, 118 GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per	Salvi, Relatore	121
gli affari esteri	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disegno di legge (Discussione e nomina di un Comitato ristretto):	Erogazione a favore del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di	
Autorizzazione di spesa per l'acquisto o costruzione di immobili da desti-	contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-1976 (Approvato dal Se- nato) (1710)	122
nare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (1350) 118		
PRESIDENTE	Presidente	122 122
CONTE ANTONIO	Gunnella, Sottosegretario di Stato per	122

Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Rinnovo del contributo italiano al Fon- do delle Nazioni Unite per l'ambien- te (UNEP) per il quadriennio 1979-	
1982 (Approvato dal Senato) (1711) .	. 123
Presidente	. 123
SEDATI, Relatore	. 123
Votazione segreta:	
Presidente	. 123

La seduta comincia alle 15.

CODRIGNANI GIANCARLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna il deputato Giuliano sostituisce il deputato Spinelli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari (1323); e della proposta di legge Massari ed altri: Assunzione con contratto a tempo indeterminato dei contrattisti degli uffici elettorali istituiti presso i Consolati italiani dei paesi comunitari, assunti ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Massari ed altri: « Assunzione con contratto a tempo indeterminato dei contrattisti degli uffici elettorali istituiti presso i Consolati italiani dei paesi comunitari, assunti ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18 ».

Come i colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta stabilimmo di inviare all'esame della I e della V Commissione gli emendamenti formulati dal Comitato ristretto. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole senza osservazioni, mentre la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole « con la condizione che la commissione di cui all'articolo 5, ultimo capoverso, comprenda rappresentanze delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e ribadendo la condizione relativa all'articolo 5, terzo comma, già posta nel parere precedentemente reso ».

Comunico alla Commissione che il collega Bonalumi sostituisce nella funzione di relatore l'onorevole De Poi, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Ricordo infine che siamo ancora in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento.

LOMBARDI. Probabilmente dirò delle cose fuori tempo, visto che prendo visione solo ora del testo degli emendamenti formulati dal Comitato ristretto; può darsi che questi fughino gran parte dei dubbi da me espressi in occasione dell'inizio dell'esame di questi provvedimenti. Comunque, in via generale, vorrei dire che, con particolare riferimento a questa occasione, non mi persuade il sistema di assumere contrattisti in una situazione nella quale ci manca una informazione sulle effettive necessità da colmare, cioè su quante e quali siano le carenze da colmare nei vari consolati.

Mi spiego: nel tempo la carenza di organico è stata vivamente sentita; la necessità, o almeno l'opportunità, di supplire con personale precario era giustificata dal fatto che in alcune sedi, specialmente quelle molto interessanti dal punto di vista economico, mancava la possibilità di reperire personale fra i residenti e addirittura fra i funzionari del ministero a conoscenza della lingua (ci sono lingue che non sono facilmente apprendibili, anche se l'Istituto per il Medio Oriente offre delle possibilità di conoscenza abbastanza

buone). Il Governo, di fronte alla impossibilità di reperire il personale necessario fra i cittadini italiani residenti sul posto e ben integrati nella comunità locale, come prescrive la legge vigente, si trovava in condizione di dover inviare funzionari dalla sede, previa una breve istruzione o altro. Costoro, che si spostavano a volte in condizioni di disagio, difficilmente accettavano una collocazione precaria ed a termine; quindi risultava che, tutto sommato, malgrado l'apparente lungaggine della procedura, la pratica del concorso doveva finire per essere prevalente, e tanto più diventa prevalente in questo caso perché si tratta di un programma a carattere decennale.

Stabilire già un programma di dieci anni per l'assunzione di precari può voler dire rendere permanente, almeno in questo settore, la pratica di questo tipo di assunzioni e quindi non mi pare che sia da eliminare il ritorno alla sana pratica del concorso, tanto più che sappiamo che coloro che vengono assunti a contratto finiscono, prima o poi, con l'essere messi in ruolo. È vero che c'è un disposto della legge precedente che stabilisce anche la possibilità, senza indicare in quali forme, modo e numero, di fare degli esami per la immissione in ruolo, ma sappiamo benissimo che il ricorso a questo espediente non ha mai avuto luogo.

In definitiva, francamente, mentre capisco che vi sono delle necessità immediate – come quella dei cento assunti durante i lavori preparatori delle elezioni europee, che devono essere sistemati indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con criteri che non conosciamo – mi riesce difficilmente comprensibile il motivo per cui stabiliamo un periodo di dieci anni durante il quale rendere permanente la pratica del precariato, che non si è certo dimostrata produttiva.

Forse le mie osservazioni sono superate dagli emendamenti elaborati dal Comitato ristretto, ma vorrei rilevare che i sindacati avevano avanzato una proposta ragionevole, cioè di far precedere l'approvazione della legge da una analisi dettagliata della situazione nelle varie sedi di-

plomatiche, che denunciano una carenza di personale; in questo modo si potrebbe constatare se e in che misura si deve procedere all'assunzione di precari o se sia preferibile procedere attraverso concorsi.

Questa richiesta non è stata soddisfatta; vi sono stati alcuni incontri, ma ancora non è possibile avere una cognizione attendibile del numero e della qualità dei vuoti di organico.

Con quali criteri vengono assunti questi precari? Forse con quello della conoscenza della lingua? Non vorrei che tutto fosse diretto al fine di procedere per concorsi nelle sedi diplomatiche più appetibili, dove esistono collettività nazionali numerose. I veri problemi invece sorgono per le comunità disperse, in luoghi difficilmente ambiti, dove non c'è stimolo a far fronte ai problemi che sorgono, dove è difficile procedere per concorso.

Poiché manca una conoscenza attendibile di queste situazioni, mi sorge il dubbio che involontariamente andiamo a provvedere alle esigenze dei più vociferanti e clamorosi tra i richiedenti e dei meno necessari per la comunità.

Le Commissioni competenti per il parere si sono espresse favorevolmente e quindi credo che anche noi possiamo accettare che per questi cento precari, in difficili situazioni di retribuzione, si provveda con il disegno di legge al nostro esame. Tuttavia mi sembrerebbe opportuno che prima si stabilisse un criterio per una informazione esatta delle richieste e cioè per un esame delle necessità rappresentate al fine di provvedere mediante concorso o precariato con cognizione di causa; credo che difficilmente si possa superare questa esigenza.

Se poi, in base al nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto – che ancora non conosco – risulterà che queste esigenze sono state accolte, rinuncerò alla mia riserva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BONALUMI, Relatore f.f. Le perplessità avanzate dall'onorevole Lombardi sono emerse nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Come si può evincere dalla lettura degli emendamenti elaborati in quella sede, tali perplessità sono state tenute presenti e si è fatto in modo di eliminarle. A mio giudizio, tuttavia, questa tematica può trovare uno sbocco nell'attività concreta del Ministero degli esteri, attraverso un'azione di riforma o comunque di visione più approfondita e generale della funzione del Ministero stesso.

L'articolo 1 del provvedimento, emendato secondo la proposta del Comitato ristretto, fa riferimento al numero dei contrattisti per periodi talmente minimi e limitati che, praticamente, riguarda solo la copertura delle situazioni di coloro che sono stati assunti durante la campagna elettorale per il Parlamento europeo nonché le necessità minime, puramente fisiche, di alcune realtà del terzo mondo. Si tratta di emendamenti che tendono a garantire la possibilità di mantenere un minimo di strutture. Credo quindi che, dopo un esame degli emendamenti, molte delle obiezioni sollevate cadranno.

Con altri membri della Commissione ho avuto modo di fare una visita nelle sedi di alcuni paesi africani e posso dire che in Mozambico, dove c'è solo l'ambasciatore, il cancelliere e l'addetto commerciale, senza i contrattisti – che sono circa 700 – non sarebbe possibile alcuna attività.

PRESIDENTE. Credo si debba precisare che i 700 contrattisti non sono presso l'ambasciata, ma costituiscono il numero globale.

BONALUMI, *Relatore f.f.* Accanto alla presenza dei diplomatici occorre una presenza minima di natura burocratica che, nel caso specifico, è garantita dai contrattisti.

LOMBARDI. Questa informazione specifica per il Mozambico poteva essere fornita anche per le altre comunità nella premessa generale.

BONALUMI, Relatore f.f. Abbiamo affrontato ampiamente questa tematica in sede di Comitato ristretto, e si è già pervenuti alla garanzia che venga fornita annualmente, da parte del Governo, un'informativa dettagliata paese per paese, come del resto la legge prevede.

LOMBARDI. D'accordo: il mio rilievo non voleva costituire una riserva pregiudiziale, ma una sorta di raccomandazione per l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1323. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il contingente indicato nel primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato a 1.900 unità. Alla copertura delle vacanze che si verranno così a determinare nel contingente a seguito del predetto aumento si procederà mediante assunzioni graduali per non più di cento unità all'anno. Nel primo anno di applicazione della presente legge la predetta aliquota è aumentata a 200.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo periodo, sostituire la parola: « 1.900 », con l'altra: « 1.450 ».

Al secondo periodo, sostituire la parola: « 100 », con l'altra: « 150 ».

Al terzo periodo, sostituire le parole: « Nel primo anno », con le altre: « Nei primi due anni ».

Aggiungere il seguente comma: « Il contingente può essere aumentato di un'entità pari ai posti eventualmente non assegnati nell'anno precedente ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(E approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è sostituito dal seguente:

« Essi sono assunti tra cittadini italiani residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi in cui vi sia difficoltà di ricoprire posti in organico con personale di ruolo e di reclutare in loco il personale idoneo necessario, possono essere assunti cittadini italiani non residenti. I predetti Paesi sono determinati allo inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, dovrà contenere anche l'indicazione delle mansioni per le quali è prevista l'assunzione di personale a contratto, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonché l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'albo degli aspiranti contrattisti ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al penultimo rigo, le parole: « nell'albo », con le altre: « nell'elenco ».

BONALUMI, Relatore f.f. Quest'emendamento costituisce una ulteriore garanzia, con riferimento alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Lombardi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per particolari esigenze di servizio degli uffici all'estero possono essere assunti, utilizzando fino a cento posti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi e fino ad un numero di unità i cui periodi complessivi di impiego non superino annualmente i mille e duecento mesi. I predetti contratti non possono essere rinnovati allo scadere del periodo massimo di sei mesi ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'ultimo periodo del capoverso.

Aggiungere i seguenti commi:

« I predetti contratti possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi. Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

Gli impiegati in servizio con contratto temporaneo al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere assunti, a domanda, con contratto a tempo indeterminato secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 5. Si prescinde in questo caso dal limite massimo di età e dal requisito della residenza previsti dai predetti articoli 2 e 5. La stessa disposizione si applica a coloro che fruiscono della riserva di posti di cui all'articolo 5 ».

Pongo in votazione il primo emendamento Bonalumi.

(È approvato).

L'ultimo periodo del capoverso s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione il secondo emendamento Bonalumi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunta la seguente disposizione: « Nel caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana dopo la stipulazione dei
predetti contratti, questi possono, a domanda, essere convertiti o rinnovati alla
scadenza come contratti regolati dalle disposizioni del I e II capo del presente
titolo, previa autorizzazione del Ministe-

ro, tenuto conto delle esigenze di servizio. Il Ministero può condizionare l'autorizzazione alla perdita della cittadinanza straniera eventualmente conservata dallo impiegato ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La perdita della cittadinanza straniera è condizione per l'emanazione di tale autorizzazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è modificato come segue:

« Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di età, che siano di buona condotta e di sana costituzione fisica.

Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie in cui debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto fra l'altro della conoscenza delle lingue e di quella dell'ambiente e degli usi locali, del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti.

I requisiti e l'idoneità di cui al comma precedente sono accertati mediante prova d'esame che può consistere anche in un colloquio. Il Ministero sulla base del risultato delle prove e degli altri ele-

menti raccolti, autorizza gli uffici stessi a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro. Nelle predette prove per le prime assunzioni dopo l'entrata in vigore della presente legge cento posti sono riservati a coloro che furono assunti temporaneamente a contratto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Per le assunzioni di cittadini italiani non residenti, di cui al secondo comma dell'articolo 152, è costituita presso il Ministero degli affari esteri, con decreto del Ministro, una commissione che provvede alla tenuta dell'albo degli aspiranti contrattisti, alla valutazione dei requisiti e dell'idoneità degli stessi, da accertare mediante prova d'esame, esperibile anche presso gli uffici all'estero, e alla graduazione di più domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini della graduazione costituisce titolo di preferenza, tra i requisiti prescritti, il numero degli anni di residenza nel Paese in cui deve attuarsi l'assunzione. Sulla base del giudizio della commissione il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. Il eventualmente compiuto viaggio aspiranti contrattisti così prescelti per raggiungere la sede all'estero dove saranno assunti come contrattisti è considerato di servizio agli effetti dell'articolo 159 ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sostituire le parole: « di sana costituzione fisica », con le altre: « di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati ».

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie per le quali debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue, di quella dell'ambiente, degli usi locali e del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti ».

Al terzo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le condizioni di cui al comma precedente sono accertate mediante idonea prova d'esame ».

Al quarto capoverso, sopprimere le parole: « e degli altri elementi raccolti ».

All'ultimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: « è costituita presso il Ministero degli affari esteri, con decreto del ministro, una Commissione che provveda », con le altre: « il ministro degli affari esteri costituisce, con proprio decreto, una Commissione, comprendente anche una rappresentanza del personale, che provvede ».

All'ultimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: « dell'albo », con le altre: « dell'elenco ».

All'ultimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: « ponderazione », con l'altra: « graduazione ».

AJELLO. Che cosa significa il primo emendamento? Mi pare si tratti di una dizione un po' strana!

GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Questa formulazione è frutto di un lungo lavoro...

PRESIDENTE. Probabilmente si vuol dire che, per un lavoro sedentario, anche un Pasquino potrebbe andare bene!

LOMBARDI. Ma qual è l'organo che accerta e decide il possesso dei requisiti richiesti?

BONALUMI, Relatore f.f. La risposta alla sua domanda, onorevole Lombardi, è contenuta nell'ultimo capoverso, così come verrebbe modificato dall'emendamento da me presentato.

GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Vi sono due tipi di

Commissione: quella ministeriale, che provvede alla tenuta degli elenchi degli aspiranti contrattisti, ed un'altra appositamente costituita quando si svolgono le prove effettive: questa perviene a dei risultati, che poi vengono vagliati dal Ministero.

CONTE ANTONIO. Desidero sapere se il Governo, accogliendo l'emendamento del relatore all'ultimo capoverso dell'articolo, intende che nella Commissione – giusta il parere espresso come raccomandazione della I Commissione affari costituzionali – siano compresi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Accolgo il testo così come proposto dal relatore, dove, cioè, si parla di una « rappresentanza del personale »: il suggerimento della I Commissione affari costituzionali viene recepito dal Governo come raccomandazione di carattere pratico, come modus procedendi nell'applicazione della norma.

BONALUMI, Relatore f.f. Su tale argomento presenterò un ordine del giorno concordato con i colleghi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonalumi al primo capoverso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo capoverso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al terzo capoverso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al quarto capoverso.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento all'ultimo capoverso, primo periodo.

(E approvato),

Pongo in votazione il secondo emendamento all'ultimo capoverso, primo periodo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento all'ultimo capoverso, secondo periodo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è modificato come segue:

« Gli impiegati con contratto a tempo indeterminato possono accedere, mediante concorsi per titoli ed esami loro riservati, alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri».

Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 167 è aggiunta la seguente disposizione: « Il personale a contratto dovrà effettuare entro un quadriennio dalla sua immissione nei ruoli almeno un biennio di servizio presso l'amministrazione centrale ».

L'onorevole Bonalumi, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

Gli impiegati assunti ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge purché in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifi-

ca iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie del Ministero degli affari esteri corrispondenti alle categorie di appartenenza.

Tale inquadramento avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà effettuato in soprannumero da riassorbire secondo le modalità indicate dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Ai fini della determinazione dell'anzianità utile a pensione il servizio prestato in qualità di impiegato locale ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, verrà considerato come servizio non di ruolo riscattabile.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Sono abrogati gli articoli 4, 10 e 16 della legge 17 luglio 1970, n. 569.

L'onorevole Bonalumi, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine le seguenti parole: « e ogni altra norma incompatibile con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 1,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3577 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera dei Deputati,

pur comprendendo le esigenze di carattere funzionale, che richiedono l'approvazione del disegno di legge n. 1323, ribadendo l'esigenza del Parlamento di verificarne la puntuale e corretta applicazione.

impegna il Governo,

salvo esigenze particolari di carattere tecnico, ad utilizzare il personale non di ruolo solo nelle sedi in cui detto personale è carente e, non altrimenti reperibile, per le mansioni richieste; a riferire al Parlamento periodicamente sulla utilizzazione dei contratti previsti dalla legge presente. 0/1323/3/1

CONTE ANTONIO. Chiedo al sottosegretario Gunnella se non sia il caso di tenere in maggiore considerazione le osservazioni espresse oggi in merito alla utilizzazione di un certo numero di contrattisti per le operazioni di anagrafe per il Parlamento europeo.

GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Inserire una possibilità del genere potrebbe far avanzare il diritto, da parte degli interessati, a rifiutare qualsiasi altro tipo di lavoro diverso da quello dell'anagrafe, tanto più che il lavoro per l'anagrafe ha una durata limitata. Comunque, il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dalle dichiarazioni del sottosegretario si deduce che il Governo si impegna, riguardo a questo censimento, a far sì che i tempi siano i più rapidi possibili.

Onorevole Bonalumi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

BONALUMI, Relatore f.f. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CONTE ANTONIO. Esprimo solo poche parole per annunciare l'astensione del gruppo comunista dal voto su questo disegno di legge. È un'astensione che deriva dalla partecipazione consapevole ed impegnata ai lavori del Comitato ristretto in tutte le sue fasi e alla discussione sulle linee generali che ha avviato la riflessione su questo provvedimento, il quale ha un carattere di emergenza che mal si concilia con quelle esigenze di ristrutturazione generale del settore e di revisione degli organici che sono state riconosciute da tutti i colleghi intervenuti nel dibattito.

Riteniamo pertanto utile ricordare ai colleghi il carattere di episodicità e di contingenza del provvedimento che sta per essere approvato; in particolare ci sembra necessario tenere presenti due grandi problemi per i quali è necessario adottare interventi opportuni: le esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad alta immigrazione italiana.

Su tali aspetti occorre un'analisi precisa, direi scientifica, dei problemi e delle prospettive; occorre adottare un provvedimento organico generale in cui l'esigenza della programmazione acquisti una caratterizzazione molto concreta e non generica, senza cadere nell'episodicità. Tutto ciò va fatto, ovviamente, in ottemperanza ad alcune richieste delle organizzazioni sindacali, in particolare a quella relativa alla riduzione del numero dei contrattisti e alla durata di questa immissione, attraverso concorso, nei ruoli.

Riconosciamo che molti problemi del settore sono stati affrontati e risolti, ma molti altri ancora sono da risolvere; chiediamo, pertanto, un impegno della Commissione affinché ciò sia possibile nei tempi più rapidi possibili.

AJELLO. Anche il gruppo radicale si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge per i motivi già esposti nel corso della discussione in merito alle sue carenze solo in parte superate dagli emendamenti approvati, che lo rendono più accettabile rispetto al testo originario.

Tuttavia, rimane invariato il punto centrale riguardante il personale precario che si crea con il provvedimento proprio in un momento in cui da parte della pubblica amministrazione è stato accettato il principio di non creare nuove situazioni analoghe.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (1350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero ».

L'onorevole Santuz ha facoltà di svolgere la relazione.

SANTUZ, Relatore. Il disegno di legge in esame è, in definitiva, il seguito di un analogo provvedimento approvato nel 1974 con il quale furono stanziati 3 miliardi ripartiti su sei anni finanziari per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

Per quello che sono in grado di affermare, posso dire che quella legge, la n. 178, ha dato risultati senz'altro positivi dal momento che, consentendo l'acquisizione di 10 immobili, ha evitato che per le sedi in essi ospitate si pagassero gli affitti, i quali, essendo collegati al costo della vita, sono passibili di continui aumenti che avrebbero importato, quindi, oneri piuttosto elevati.

Essendo scaduti i termini di quel provvedimento, dunque, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1350, ora al nostro esame, con il quale si autorizza la spesa di 3.600 milioni, da ripartire in ragione di lire 600 milioni per sei anni consecutivi a decorrere dall'anno 1980, per gli scopi già menzionati, ma con particolare riguardo ad investimenti finanziari per l'acquisto di sedi scolastiche specialmente in quei paesi dove maggiormente è presente la migrazione italiana e, in particolare, la nuova migrazione cantieristica, localizzata, soprattutto, in paesi della fascia mediterranea dell'Africa, quali la Libia e l'Algeria.

Ricalcando la legge 26 aprile 1974, n. 178 lo schema di questo provvedimento prevede non solo la possibilità dell'alienazione o della permuta degli immobili, ma anche quella della vendita seguendo, al riguardo, le procedure sancite nel decreto presidenziale n. 627 del 30 giugno 1972.

Il provvedimento in esame si configura, quindi, come un insieme organico sia dal punto di vista degli impegni di spesa, sia da quello delle procedure che consentiranno, senza altro, notevoli economie di tempo quanto mai opportune dal momento che rapidamente dovremmo cercare di uscire dalla spirale del cambio sfavorevole della nostra lira con le altre valute.

Prima di concludere, raccomando alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge e ricordo che la V Commissione bilancio nell'esprimere ad esso parere positivo ha proposto un impegno finanziario, per il primo anno, di 600 milioni, rimettendo agli anni successivi l'assunzione degli ulteriori impegni di spesa. Allo scopo di venire incontro a questo suggerimento preanunnoio, quindi la presentazione di due emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CONTE ANTONIO. Signor presidente, desidererei sapere se anche la Commissione lavori pubblici ha espresso, su questo provvedimento, il prescritto parere.

PRESIDENTE. No, onorevole Conte, non è stato espresso.

CONTE ANTONIO. Le dirò, allora, signor presidente, che la mia richiesta non era casuale e le spiegherò il motivo.

Le necessità che giustificano il provvedimento sono da noi condivise e ciò non è una novità perché già in sede di discussione dei provvedimenti a favore degli istituti di cultura riconoscemmo che la questione delle strutture operative era urgente ed andava affrontata. Su questo punto, quindi, ribadiamo il nostro consenso, ma altrettanto non possiamo fare perciò che riguarda gli aspetti tecnici e di garanzia previsti all'articolo 3 dal momento che, discostandosi dalla normativa generale, ci sollecitano a chiedere la revisione di questo testo che, così com'è formulato, ripeto, non sembra tenere in alcun conto la situazione normativa attuale. Il sistema della licitazione privata che viene riaffermato non permette, con i suoi procedimenti in tempi lunghi, di poter passare dalla situazione attuale a quella nella quale realizzare ciò che risponde a criteri obiettivi. Questo ed altri aspetti destano nel gruppo comunista non solo perplessità, ma contrarietà a che essi vengano recepiti nel provvedimento in esame ed è per questa ragione che noi chiediamo, quindi, la costituzione di un Comitato ristretto nel quale affrontarli e risolverli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Di fronte alla richiesta dell'onorevole Antonio Conte ed alle condizioni poste dalla Commissione bilancio al proprio parere favorevole, riterrei opportuno il ricorso alla nomina di un Comitato ristretto.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

del Comitato, oltre al relatore, i deputati Bonalumi, Galli Luigi, Bottarelli, Conte Antonio, Lombardi, Tremaglia, Giuliano, Ajello, Agnelli Susanna, Longo Pietro e Zanone.

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 dicembre 1981 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Osimo nonché della relativa segreteria (1426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 dicembre 1981 delle funzioni del Comitato interministeriale per l'attuazione degli accordi di Osimo nonché della relativa segreteria».

L'onorevole Salvi ha facoltà di svolgere la relazione.

SALVI, Relatore. È inutile sottolineare l'assoluta necessità di concedere una proroga all'attività del Comitato interministeriale nominato dopo la firma del trattato di Osimo, di importanza fondamentale nei rapporti tra l'Italia e la Jugoslavia. Prima di entrare nel merito del provvedimento, mi sembra però pregiudiziale che la Commissione acquisisca dal Governo notizie circa la possibilità di rispondere alla condizione apposta dalla Commissione bilancio nel proprio parere favorevole che condiziona l'ulteriore iter di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordare alla Commissione che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno formulato i prescritti pareri; però, mentre quello della I Commissione è favorevole senza condizioni, la V Commissione - come ha ora anticipato il relatore - ha espresso parere favorevole « a condizione che il Governo indichi una

Comunico che ho chiamato a far parte i forma diversa di copertura ». Devo dunque chiedere al Governo se sia in grado di indicare tale diversa forma di coper-

> GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Ministero degli affari esteri insiste sulla copertura prevista, dal momento che si è resa disponibile sulla voce indicata la somma necessaria a questo provvedimento.

> PRESIDENTE. Non ho alcuna obiezione in proposito; desidero solo far rilevare che le funzioni del Comitato interministeriale di cui al disegno di legge n. 1426 scadevano al 30 dicembre 1979, che il disegno di legge per la loro proroga data 22 febbraio 1980 e che ora questa obiezione di carattere finanziario, dalla quale non possiamo prescindere, fa sì che, se il Governo non è in grado di indicare una diversa copertura di spesa, non c'è altra via che rinviare il provvedimento alla V Commissione affinché riveda il proprio parere.

> GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Poiché a mio avviso le motivazioni che hanno portato la Commissione bilancio ad esprimere questo parere non trovano riscontro obiettivo, desidero chiedere alla Commissione di invitarla a rivedere tale parere.

> PRESIDENTE. In tal caso pregherei il sottosegretario di voler presenziare alla seduta della Commissione bilancio in cui verrà riesaminato il parere sul disegno di legge in discussione.

> Pongo in votazione la proposta di richiedere alla V Commissione bilancio - sulla base delle motivazioni addotte dal Governo - il riesame del proprio parere.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 maggio 1980.

Comunico alla Commissione che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio.

L'onorevole Salvi ha facoltà di svolgere la relazione.

SALVI, Relatore. Il disegno di legge in questione si propone di aumentare il contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali, che ha sede a Bruxelles. Le leggi precedenti hanno sempre indicato in lire italiane la somma dovuta per cui sono spesso sorte delle difficoltà a seguito dell'operazione di cambio in valute diverse da quella italiana; il provvedimento in discussione mira a coprire il saldo dei contributi italiani dovuti dal 1973 al 1977, che ammonta a 43 milioni 750 mila lire, mentre a partire dal 1978 eleva tale contributo a circa 24 milioni di lire, valutando la somma stessa in franchi belgi.

Al Senato la Commissione bilancio aveva fatto alcune osservazioni sulla copertura prevista dal Governo, mentre la Commissione esteri inizialmente aveva insistito nel mantenerla; successivamente lo stesso Governo si è ricreduto e in sede di Commissione bilancio ha proposto una diversa formulazione della copertura, che è quella ora alla nostra attenzione. La V Commissione della Camera si è espressa favorevolmente e quindi credo che questa Commissione non possa far altro che procedere ad una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

A favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali di Bruxelles, è autorizzato il pagamento del saldo dei contributi, di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 1023, dovuti dal Governo italiano per gli anni dal 1973 al 1977, valutato in lire 43.750.000.

(È approvato).

ART. 2.

A partire dall'anno 1978 il contributo per la partecipazione italiana al suddetto Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali di Bruxelles, già fissato dalla legge di cui all'articolo 1 in lire 7.600.000 annue, è valutato in lire 24.650.000.

(E approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1973 al 1979, valutato complessivamente in lire 78.800.000, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando per lire 18.000.000 l'apposito accantonamento e per lire 60.800.000 parte dell'accantonamento predisposto per « Censimenti ISTAT generali ».

All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in lire 18.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Erogazione a favore del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-1976 (Approvato dal Senato) (1710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione a favore del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-1976 », già approvato dal Senato nella seduta del 14 maggio 1980.

Comunico alla Commissione che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio.

L'onorevole Galli ha facoltà di svolgere la relazione.

GALLI, Relatore. L'Italia ha stabilito di contribuire al programma alimentare mondiale fin dalla costituzione di questo con uno stanziamento di un milione di dollari per il biennio 1973-1974 e di un milione di dollari ancora per il biennio 1975-1976. Questi contributi sono stati dati, però, calcolando il cambio a 600 lire per dollaro mentre il tasso corrente era di 840,55 lire e ciò ha fatto sì che la somma elargita dal nostro paese complessivamente per i due bienni ammonti non a due milioni di dollari ma solo a poco più di 1 milione 427 mila: con il disegno di legge in discussione si provvede proprio a colmare il divario indicato e su di esso la Commissione bilanco ha già espresso il proprio parere favorevole. Per quanto riguarda il biennio 1977-1978 il problema non si pone più perché l'Italia ha assunto l'impegno di versare il contributo da essa dovuto in lire italiane anziché in dollari. Al relatore non resta dunque che sollecitare la rapida approvazione del provvedimento.

Desidererei soltanto chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo a proposito delle cifre indicate nella relazione governativa presentata al Senato e sulle quali ho delle perplessità, pur riconoscendo che la cifra complessiva di 1 milione e 427 mila dollari coincide esattamente con il risultato che si ottiene dividendo il miliardo e 200 milioni versati dall'Italia per 600 (che è il cambio al quale ci si è riferiti anziché a 840).

GUNNELLA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Posso assicurarle che le somme indicate nella relazione governativa corrispondono esattamente a quelle versate per i due bienni in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata l'erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) del controvalore in lire di dollari 572.227,45, quale residua quota del contributo dovuto dall'Italia per il biennio 1975-1976.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 490.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Rinnovo del contributo italiano al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) per il quadriennio 1979-1982 (Approvato dal Senato) (1711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinnovo del contributo italiano al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) per il quadriennio 1979-1982 », già approvato dal Senato nella seduta del 14 maggio 1980.

Comunico alla Commissione che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio.

L'onorevole Sedati ha facoltà di svolgere la relazione.

SEDATI, Relatore. Il disegno di legge in questione prevede il rinnovo del contributo italiano al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) per il quadriennio 1979-1982. Noi abbiamo sempre avuto un interesse particolare a partecipare a studi e ricerche condotte nell'ambito del Fondo ed anche un interesse specifico per quegli studi e quelle ricerche che il Fondo ha appoggiato e sostenuto per la protezione dell'inquinamento del bacino del Mediterraneo. Nella relazione governativa si ricorda molto opportunamente che recentemente è stata stipulata la convenzione di Barcellona alla quale hanno aderito tutti gli Stati rivieraschi ad eccezione dell'Albania.

Dovete ricordare che sono in corso ulteriori studi e ricerche ai quali il Fondo partecipa con esperti tecnici e propri mezzi. Del resto il contributo che si propone di concedere al Fondo per il quadriennio 1979-1982 è di entità pari a quel-

lo che veniva concesso in precedenza, quindi non tiene conto della svalutazione del dollaro.

Per queste ragioni invito la Commissione ad approvare il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), per il quadriennio 1979-1982, nella misura del controvalore in lire italiane di dollari 1.600.000.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 340 milioni, per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari » (1323):

Presenti				25
Votanti				15
Astenuti				10
Maggioranza .	•			8
Voti favorevoli			1	5
Voti contrari			()

(La Commissione approva).

La proposta di legge n. 867 s'intende pertanto assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Agnelli Susanna, Andreotti, Belussi Ernesta, Bonalumi, Cattanei, De Martino, Fioret, Giuliano, Galli Luigi, Lombardi, Romualdi, Salvi, Santuz, Signorile.

Si sono astenuti:

Ajello, Bottarelli, Cecchi, Chiovini Cecilia, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, Giadresco, Pasquini, Spataro, Trombadori.

Disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles » (Approvato dalla III Commissione del Senato) (1709):

Presenti e votanti			25
Maggioranza			13
Voti favorevoli .		25	5
Voti contrari .		()

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Agnelli Susanna, Ajello, Andreotti, Belussi Ernesta, Bonalumi, Bottarelli, Cattanei, Cecchi, Chiovini Cecilia, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, De Martino, Fioret, Galli Luigi, Giadresco, Giuliano, Lombardi, Pasquini, Romualdi, Salvi, Santuz, Signorile, Spataro, Trombadori.

Disegno di legge: « Erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-76 (Approvato dal Senato) (1710):

Presenti e votanti			25
Maggioranza			13
Voti favorevoli .		2	5
Voti contrari .		0	

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Agnelli Susanna, Ajello, Andreotti, Belussi Ernesta, Bonalumi, Bottarelli, Cattanei, Cecchi, Chiovini Cecilia, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, De Martino, Fioret, Galli Luigi, Giadresco, Giuliano, Lombardi, Pasquini, Romualdi, Salvi, Santuz, Signorile, Spataro, Trombadori.

Disegno di legge: « Rinnovo del contributo italiano al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) per il quadriennio 1979-1982 (Approvato dal Senato) (1711):

Presenti e votanti			25
Maggioranza			13
Voti favorevoli .		2	5
Voti contrari .		0	

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Agnelli Susanna, Ajello, Andreotti, Belussi Ernesta, Bonalumi, Bottarelli, Cattanei, Cecchi, Chiovini Cecilia, Codrignani Giancarla, Conte Antonio, De Martino, Fioret, Galli Luigi, Giadresco, Giuliano, Lombardi, Pasquini, Romualdi, Salvi, Santuz, Signorile, Spataro, Trombadori.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO